

DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE

REGOLAMENTO

(approvato dal Collegio docenti nella seduta del 15-10-2025 , inserito nel Regolamento di istituto con delibera del CI n. 4 del 15-10-2025)

REGOLAMENTO

DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE DEGLI ALUNNI

Normativa di riferimento:

- DPR 275/1999 sulla autonomia scolastica.
- Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni DPR 122/2009.
- D.lgs. 62/2017, quadro normativo attuale della valutazione.
- Circolare Ministeriale n°20 del 4 marzo 2011-Prot. n. 1483 Oggetto: validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado, art.2 e 14 DPR 122/2009.
- C.M. n. 20 del 4/3/2011.
- Nota Miur n.22190 del 29/10/2019 su assenze scolastiche dei figli delle persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale.
- Decreto “Caivano”: D.L. 123/2023 conv. in L. 159/2023 sulle nuove procedure di vigilanza su assenze ripetute/obbligo d’istruzione.
- Art.4, 5 GDPR UE a presidio dei requisiti formali dei certificati medici e dei limiti informativi.
- L. 104/1992 e D.lgs. 66/2017 come modificato dal D.lgs. 96/2019 sulla inclusione.
- L. 516/1988 (avventisti) e L. 101/1989 (comunità ebraiche) per le assenze connesse al riposo sabbatico e festività.
- Linee di indirizzo nazionali sulla Scuola in Ospedale e l’Istruzione Domiciliare (MIUR/MIM 2018–2019).

PREMESSA

L’art.14 del “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”, DPR n. 122 /2009, stabilisce che “ [...] *ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso l’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato*”.

Le Istituzioni Scolastiche sono onerate della vigilanza assenze e obbligo d’istruzione ai sensi della L. 159/2023.

Le Istituzioni Scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, *motivate e straordinarie deroghe* al suddetto limite. Spetta, dunque al Collegio Docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati (C.M. n. 20 del 4/3/2011).

Il Collegio docenti ha deliberato in merito quanto segue:

CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI ASSENZE

Art.1

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, sono annotate dai docenti sul registro di classe, caricate sul registro elettronico e sono sommate a fine anno.

Il numero di ore totale di assenza dello studente nell'anno scolastico è rapportato all'orario complessivo annuale previsto dallo specifico piano di studi dei percorsi di nuovo e vecchio ordinamento, tenendo conto delle attività oggetto di formale valutazione, intermedia e finale, da parte dei Consigli di Classe.

L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25% del monte ore annuale complessivo del curricolo obbligatorio dell'alunno.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi dei successivi Artt.6-7, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Art.2

Solo per gli alunni neo arrivati in Italia assenze ed orario complessivo devono essere computati dal giorno di inizio frequenza.

Art.3

Le ore di attività didattica extrascolastica quali uscite didattiche, visite d'istruzione, progetti sono regolarmente riportate sul registro di classe, con relativa annotazione degli assenti a cura del docente.

Art.4

Gli alunni diversamente abili seguono il loro progetto educativo personalizzato, con l'articolazione oraria individuale, così come prevista in sede di GLO operativo (D.lgs. 66/2017 come mod. dal D.lgs. 96/2019; DI 182/2020).

PROGRAMMI DI APPRENDIMENTO PERSONALIZZATI

Art.5

Per gli alunni che in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola, tali periodi, ove attivati secondo le Linee di indirizzo nazionali sulla Scuola in ospedale e l'Istruzione domiciliare, rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (Linee di indirizzo nazionali SIO/ID (MIUR/MIM 2018–2019).

TIPOLOGIE DI ASSENZE IN DEROGA

Art.6

La deroga è prevista per assenze debitamente e tempestivamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano:

1. – Gravi motivi di salute adeguatamente documentati con certificato medico che attesti l'inizio e la fine della malattia (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, malattie lunghe).
 - Terapie e/o cure programmate documentate da certificazione medica specialistica, che attesti l'inizio e la fine della terapia e/o cure.

- Visite specialistiche e day hospital, donazioni di sangue.
- Malattie croniche certificate.
- Frequenza saltuaria dovuta all'handicap.

Qualsiasi certificazione medica inerente i sopraccitati casi di assenze scolastiche, dovute a motivi di salute, dovrà essere prodotta entro e non oltre il termine di giorni cinque dalla data del rientro a scuola, pena la non operatività della prevista deroga.

Non possono essere scorporate dal computo delle assenze quelle giustificate genericamente per motivi di salute senza certificazione medica, né quelle non continuative (esempio esemplificativo e non esaustivo: malattie brevi ed occasionali fino a QUATTRO giorni), anche se documentate, poiché la normativa in materia, art.14, comma 7 D.P.R. n. 122/2009, richiamato dalla Circolare Ministeriale n.20/2011, richiede espressamente il carattere continuativo delle assenze per motivi di salute da derogare.

Congruità e requisiti minimi della certificazione medica (assenze per motivi di salute).

Ai fini della deroga al limite delle assenze, sono ritenuti idonei esclusivamente i certificati medici che riportino, in modo chiaro e completo:

- a) identificazione dell'alunno (nome, cognome, data di nascita);
- b) identificazione del medico (nome e cognome, qualifica, Ordine professionale e numero d'iscrizione, recapiti, timbro) e data luogo di rilascio;
- c) periodo di non frequenza indicato con date esatte “dal... al...” (o giorni complessivi) e giudizio clinico limitato allo stato d'inidoneità alla frequenza/necessità di astensione;
- d) modalità di accertamento (visita in presenza/telemedicina con riscontro documentato) e assenza di correzioni o abrasioni non controfirmate;
- e) sottoscrizione del medico in originale o firma digitale qualificata.

Per tutela della riservatezza, non è richiesta né deve essere indicata la diagnosi se non nei casi in cui specifiche norme sanitarie lo impongano (es. riammissione post-malattie infettive).

La scuola verifica solo la regolarità formale e la coerenza cronologica del documento, senza trattare dati clinici eccedenti.

Sono inidonei i certificati illeggibili, privi di elementi identificativi, con periodi non determinati, retrodatati senza motivazione sanitaria, con correzioni non convalidate o palesemente incoerenti con i giorni di frequenza registrati.

L'eventuale uso di certificazioni non veritiero è segnalato alle autorità competenti, stante la rilevanza penale delle falsità ideologiche in certificati rilasciati da esercenti professioni sanitarie (art. 481 c.p.).

2. – Motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, causa di forza maggiore).

- Gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado in linea retta o collaterale (genitori, fratelli).
- Provenienza da altri Paesi Stranieri (Intracomunitari o Extracomunitari) in corso d'anno.
- Rientro/Visita nel paese d'origine per mantenere e coltivare i rapporti familiari, purché debitamente documentate (es. titoli di viaggio, dichiarazione del genitore/esercente responsabilità genitoriale ai sensi del D.P.R. 445/2000, eventuale documentazione consolare) e preventivamente comunicate al docente coordinatore e al Dirigente scolastico. La deroga è concessa dal Consiglio di classe, che valuta la continuità del percorso formativo e può richiedere un piano personalizzato di recupero delle attività/valutazioni perdute.

3. – Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI.

4. – Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il venerdì o sabato come giorno di riposo (legge n.516/1988; legge n.101/1989).

5. – Assenze per ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale.

6. – Assenze dovute a quarantena (preventiva o per accertato caso di malattia infettiva) disposta da ASL e/o PLS/MMG attestata da certificato di rientro in comunità del PLS/MMG.

7. - Attività artistiche e musicali di comprovata rilevanza: esami/convocazioni di Conservatorio/AFAM, partecipazione a rassegne/concorsi/produzioni con enti riconosciuti, comprovate da attestazione ufficiale dell'ente (date, orari, luogo).

Ai fini delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza, sia essa ingiustificata o giustificata, effettuata durante l'anno scolastico, verrà computata in merito alla esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Tutte le motivazioni, oltre quelle già espressamente citate in merito alle ragioni di salute, *devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente comunicate, nonché, al fine di poter usufruire della deroga, documentate entro giorni cinque dal rientro a scuola.*

Resta fermo che tutte le sopracitate tipologie di assenze non devono pregiudicare, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione finale dell'alunno, attraverso un congruo numero di prove, almeno due, sugli argomenti fondamentali delle singole discipline.

I suddetti criteri dovranno essere rispettati in sede di scrutinio finale da parte dei singoli Consigli di Classe.

LIMITE MINIMO DELLE ORE DI PRESENZA

Art.7

Scuola	N° ore settimanali	Monte ore annuale	Numero minimo di presenze 75%	Numero massimo di assenze 25%
Liceo scientifico sportivo	27	891	668	223 (45 giorni)*

Scuola	N° ore settimanali	Monte ore annuale	Numero minimo di presenze 75%	Numero massimo di assenze 25%
Tutti gli indirizzi	32	1056	792	264 (44 giorni)*

***Il numero massimo di assenze computato in giorni è determinato dalla media giornaliera delle ore di lezione.**

Come chiarito dalla CM 20 del 4 marzo 2011, la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza consiste nella somma oraria annuale complessiva di tutte le discipline.

Si precisa che entrano nel computo delle ore d'assenza anche quelle legate ad entrate posticipate e uscite anticipate dalle lezioni, non solo le giornate intere di assenza.

Si precisa, altresì, che le entrate posticipate e le uscite anticipate degli alunni dovute esclusivamente a motivi di viaggio/pendolarismo, che siano state opportunamente documentate e preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, non saranno computate e cumulate, quali frazioni di ora, tra le ore di assenza e, quindi, rientrano tra le tipologie di assenze derivate di cui al precedente art. 6 del Regolamento.

I Docenti effettuano un riscontro della presenza degli alunni per la successiva rendicontazione delle assenze: il docente coordinatore di classe verifica periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni alunno in modo da poter fornire un'informazione preventiva alle famiglie quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell'anno scolastico.

DEROGHE A ENTRATA POSTICIPATA O USCITA ANTICIPATA

Art.8

Gli studenti residenti fuori Comune, ai sensi del DPR 275/1999 sulla autonomia organizzativa scolastica, possono essere autorizzati ad una entrata posticipata o all'uscita anticipata, previa autorizzazione del Dirigente scolastico a seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata da parte dei genitori da effettuarsi ad inizio anno scolastico. I nominativi di tali alunni saranno annotati nel registro elettronico.

Analoga autorizzazione potrà essere richiesta per documentati motivi sanitari o per impegni sportivi di livello agonistico attestati dalle società sportive di appartenenza.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.9

Entrata in vigore e coordinamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del C.d.I..
2. Abroga ogni disposizione incompatibile del Regolamento di istituto vigente in vigore dal 18/09/2024.
3. È parte integrante del **PTOF** e del regolamento in atto.